



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 12 alla Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (CER)

Valide dal 1° gennaio 2020

Datum

318.102.0712 CER

09.19

Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento contiene una correzione al N. 1003 e una al N. 3012. Quest'ultima consiste nell'adeguamento dell'aliquota del contributo minimo della tavola scalare dei contributi (entrata in vigore della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS [RFFA]).

- 1003
1/05 La franchigia prevista al N. 1002 può essere conteggiata solo a partire dal mese che segue il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini.
- 3012
1/20 Se dopo la deduzione della franchigia il reddito da lavoro conseguito è inferiore a 9 500 franchi l'anno, le persone aventi raggiunto l'età pensionabile non devono versare il contributo minimo, bensì un contributo AVS/AI/IPG del 5,344 per cento del reddito rimasto dopo la deduzione.